COMMISSIONE V

DIFESA

LXXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (3361) 715

PRESIDENTE . . 715, 716, 717, 725, 727, 728
MARTINO EDOARDO, *Relatore* . 715, 720, 725
PRIORE 716
DURAND DE LA PENNE 716, 720
VILLA 716
CLOCCHIATTI 716
CUTTITTA 716, 717, 720, 724, 727
BOSCO *Sottosegretario di Stato per la difesa* 716, 720, 725, 727, 728
GRECO 720
GUADALUPI 724
DE CARO 725
LENOCI 725

Votazione segreta:

PRESIDENTE 728

La seduta comincia alle 9,45.

PRIORE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato e come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella passata seduta la nostra Commissione ha esaurito la discussione generale. Il relatore Martino Edoardo riassumerà brevemente il suo pensiero in merito al provvedimento.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Ho già espresso il mio pensiero nella relazione fatta dinanzi alla Commissione e credo sia difficile aggiungere qualcosa. Le uniche considerazioni che si possono fare in ordine alla discussione generale sono quelle, già del resto affiorate dalla discussione stessa e soprattutto dall'intervento dell'onorevole Romualdi, che hanno sottolineato essere urgente l'approva-

zione del testo del disegno di legge come ci è stato trasmesso dal Senato, perché gli avanzamenti sono fermi da un paio di mesi, cioè da quando il disegno di legge è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Perciò mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Romualdi ed invito la Commissione ad approvare il testo senza modificazioni.

PRESIDENTE. Ciò sarebbe certo desiderabile, tuttavia sono stati annunciati parecchi emendamenti.

PRIORE. Per la verità, io avevo preparato ben nove emendamenti destinati a mutare completamente il sistema della legge, tuttavia non mi sento di assumere la responsabilità di ritardare l'approvazione del provvedimento dopo quanto è stato detto dall'onorevole Relatore oggi e anche nella passata seduta. L'accettazione anche di un solo emendamento provocherebbe il ritorno del disegno di legge al Senato il che, nell'imminenza della fine della legislatura, potrebbe anche significare il suo insabbiamento, mentre compito mio e anche degli onorevoli colleghi della Commissione è quello di agevolare le leggi destinate a favorire gli appartenenti alle Forze armate. Quindi in linea di massima accetto la raccomandazione del Relatore e non presento emendamenti, riservandomi però di farlo qualora qualche collega insistesse nel fare approvare i suoi. Certo è doloroso, dopo aver preparato tanto lavoro nell'interesse della categoria degli ufficiali, il dovervi rinunciare per timore del peggio.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Priore e spero che anche gli altri presentatori di emendamenti vogliano seguirne l'esempio.

DURAND DE LA PENNE. Per le ragioni esposte dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Priore, ritiro il mio emendamento.

VILLA. Per le stesse ragioni, mi associo al ritiro degli emendamenti.

CLOCCHIATTI. Anche il mio gruppo di fronte alla richiesta della Presidenza ed all'atteggiamento degli onorevoli colleghi vi rinuncia, riservandosi fin d'ora di migliorare, nel corso della prossima legislatura la legge stessa con opportune iniziative. Prolungando la discussione in questo momento con la presentazione di emendamenti verremmo a creare una situazione più difficile per tutti quegli ufficiali che attendono dalla legge un miglioramento della loro situazione.

Per questi motivi non presenteremo emendamenti, tanto più che nell'altro ramo del Parlamento i nostri colleghi senatori hanno avuto modo di partecipare attivamente all'elaborazione della legge.

CUTTITTA. Sono rimasto molto addolorato di non aver potuto partecipare alla discussione generale della legge sull'avanzamento perché a quel tempo impegnato per la campagna elettorale per la regione siciliana.

La legge ebbe il seguito a tutti noto e già allora avrei dovuto presentare tutti gli emendamenti che ho presentato per questo disegno di legge, al fine di riportarla in carreggiata: in particolare quello contro l'avanzamento per valore comparativo, che ha distrutto il morale di nove decimi degli ufficiali in servizio. La mia opposizione a questa legge deriva dalle conseguenze negative che ho avuto modo di rilevare, soprattutto di ordine morale.

Ora ci troviamo dinanzi alla sola urgenza, al solito spauracchio, agitato dinanzi agli occhi, della chiusura della legislatura e dell'insabbiamento della legge.

Ebbene, signori, io ho presentato degli emendamenti e non intendo rinunciare né a svolgerli né a farli mettere in votazione.

Del resto, non ho paura dell'insabbiamento. Se noi approvassimo oggi i tre emendamenti che vi sottopongo, il nuovo testo della legge potrebbe essere approvato dal Senato nell'entrante settimana e divenire legge prima della eventuale fine dei lavori di quella Assemblea.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero associarmi al ringraziamento dell'onorevole Presidente ai colleghi che hanno aderito all'invito del Relatore di non insistere sugli emendamenti, dichiarando che tutti gli emendamenti dei quali sono già venuto a conoscenza, come pure quelli annunciati e non presentati – e che prego di farmi pervenire – saranno messi fin d'ora allo studio per un successivo perfezionamento della legge sull'avanzamento, nel corso della prossima legislatura.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Cuttitta non siamo d'accordo sul fallimento del sistema delle carriere comparative. Siamo tuttavia d'accordo che il sistema deve essere perfezionato, e questa legge appunto non è altro che un passo sulla via del miglioramento della legge sull'avanzamento, e come tale è molto attesa negli ambienti interessati.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Cuttitta, che il Senato la prossima settimana potrebbe approvare eventuali modifiche apportate al disegno di legge, faccio osservare che esistono delle procedure che non si possono non rispettare, per la trasmissione

del testo modificato. Inoltre la stampa del documento stesso e l'assegnazione alla Commissione competente prenderà diversi giorni. È vero che il Senato non è ancora sciolto, né io faccio alcuna previsione su quelle che saranno le decisioni future; tuttavia è certo che la vita della Camera volge alla fine, e se il disegno di legge, modificato dalla Camera, torna al Senato, non posso escludere che questo a sua volta non apporti modifiche ed, in questo caso, l'attesa di tanti ufficiali andrebbe delusa.

È per questo che raccomando all'onorevole Cuttitta di non insistere, riconfermando l'impegno da parte del Governo di tenere nel massimo conto tutti gli emendamenti in vista di un futuro miglioramento della legge.

CUTTITTA. Non posso accettare l'esortazione e non ritiro gli emendamenti. Debbo in proposito far presente che questa legge è pervenuta alla Camera il 5 dicembre ed avremmo avuto tutto il tempo per discuterla a fondo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura quindi dei primi 17 articoli sui quali non vi sono emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

CAPO I.

MODIFICHE ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137, SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

ART. 1.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono apportate le variazioni di cui ai seguenti articoli dal 2 al 21.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'articolo 10, secondo comma, non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di Capo di gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi Amministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonché gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici in applicazione dell'articolo 192 della presente legge quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale ».

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Esercito e di presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali o al comando generale dell'Arma dei carabinieri, più anziani nel ruolo e che non rivestono le cariche di cui alla precedente lettera *a*);

c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale.

Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello, in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera *b*) che siano preposti a comandi, fanno parte della Commissione superiore altrettanti generali di corpo d'armata, in ordine di anzianità di ruolo, esclusi gli ufficiali generali che ricoprano la carica di segretario generale per l'Esercito o di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Nell'articolo 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente,

è collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione della aliquota di valutazione nella quale era compreso ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Nell'articolo 39, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 20, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonché gli ufficiali di cui all'articolo 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo ».

Nello stesso articolo, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

« Gli ufficiali compresi nelle aliquote in qualità di idonei e non iscritti in quadro sono valutati per l'avanzamento in tale qualità anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine, essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 »

(*È approvato*).

ART. 6.

Nell'articolo 48, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono nuovamente valutati dopo il loro collocamento in soprannumero; a tal fine, sono compresi nell'aliquota di ruolo che viene stabilita dal Ministro nell'anno successivo a tale collocamento. Qualora dichiarati non idonei oppure idonei ma non iscritti in quadro, gli ufficiali anzidetti sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'articolo 31, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno, sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso ».

(*È approvato*).

ART. 7.

Nell'articolo 65, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e, se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 64 ».

(*È approvato*).

ART. 8.

Nell'articolo 85, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

(*È approvato*).

ART. 9.

Nell'articolo 88, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permante effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

(*È approvato*).

ART. 10.

Nell'articolo 98, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo

naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi delle prime vacanze ».

(*È approvato*).

ART. 11.

Alla fine dell'articolo 101 sono aggiunte le seguenti parole:

« ovvero, ai sensi dell'articolo 54, debba rinnovarsi il giudizio di avanzamento in seguito ad annullamento di precedente giudizio di non idoneità ».

(*È approvato*).

ART. 12.

Nell'articolo 120, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui al comma precedente non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, purché non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo ».

(*È approvato*).

ART. 13.

Nell'articolo 144, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i tenenti colonnelli e per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito i corsi stessi non sono richiesti fino al 31 dicembre 1960 ».

(*È approvato*).

ART. 14.

Nell'articolo 152 il primo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi fino al grado di colonnello.

« Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

tenente colonnello: cinque anni;
maggiore: otto anni;
capitano: dieci anni ».

(*È approvato*).

ART. 15.

Nell'articolo 159, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli ufficiali dei ruoli speciali nominati tali con i concorsi straordinari previsti dall'articolo 31 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è considerato valido, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello o capitano e nel limite massimo di due anni, il periodo di permanenza nel grado, superiore a quello minimo prescritto dallo stesso articolo 31 per l'ammissione ai concorsi anzidetti, compiuto nel grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento. Agli stessi fini e per non oltre la metà della durata prescritta dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, è considerato valido il periodo di imbarco compiuto nello stesso grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento ».

(*È approvato*).

ART. 16.

Nell'articolo 170, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Fino alla data del 31 dicembre 1958, per i capitani del servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico, categoria ingegneri e categoria geofisici, non è richiesto il superamento degli esami prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento ».

(*È approvato*).

ART. 17.

Nell'articolo 190, è aggiunto il seguente comma:

« Le eccedenze che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino per effetto della norma di cui al comma precedente nel grado di colonnello del servizio automobilistico sono riassorbite utilizzando le vacanze che, nel grado stesso, superino il numero delle vacanze occorrenti per effettuare le promozioni annuali a detto grado; non si applica, in tal caso, il disposto del primo comma dell'articolo 47 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18.

Nell'articolo 195 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per avere presentato domanda di rinuncia all'avanzamento ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Il proponente ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CUTTITTA. Onorevoli colleghi, propongo di sopprimere l'articolo 18 perché esso ha un carattere vessatorio.

La legge 12 novembre 1955, n. 1137 sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, contiene due articoli, e precisamente l'articolo 41 e l'articolo 195 che, combinati tra loro, costituiscono un preciso sistema atto a far sorgere particolari diritti a favore di categorie di ufficiali che si trovino in particolari, specifiche situazioni.

L'articolo 41 dispone « L'ufficiale che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso, o che non li abbia superati, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento...».

In pratica la legge mette sullo stesso piano l'ufficiale che non abbia conseguito l'idoneità, o perché non ne è stato giudicato meritevole o perché ha volontariamente rinunciato a frequentare i corsi. L'articolo 195, poi stabilisce che.

« L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento, e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nella posizione ausiliaria con anticipo, rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di « a disposizione » previsto dall'articolo 2 della legge 10 aprile 1954, n. 113 sullo stato degli ufficiali. Sono concesse in tal caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge ».

La lettura di questi due articoli mi esimerà da troppe spiegazioni sul motivo della mia proposta di soppressione dell'articolo 18 il quale stabilisce che sono esclusi dal vantaggio previsto dall'articolo 195 gli ufficiali che rinunciano volontariamente all'avanzamento.

La ragione di quanto disposto agli articoli 41 e 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è duplice: da un lato si è inteso concedere agli ufficiali una certa libertà di disposizione della loro vita che li compensi delle gravose disposizioni del loro stato giuridico; dall'altra, attraverso un precostituito sistema di sfollamento volontario – poiché i quadri possono diventare pletorici rispetto all'organico, si è voluta concedere agli ufficiali la facoltà di sottrarsi a quanto imposto dall'articolo 48 della legge e di determinare con maggiore consapevolezza e con l'anticipo di qualche anno il corso del proprio avvenire.

Onorevoli colleghi, se voi approvate l'articolo 18 nella sua attuale formulazione, si verrà a creare una situazione strana, anormale, direi immorale, comunque dannosa per le Forze armate. Premesso infatti che il trattamento che si voleva fare agli ufficiali i quali rinunciavano all'avanzamento era un trattamento di favore, può avvenire che un ufficiale il quale avendo deciso per ragioni sue personali, di abbandonare il servizio attivo – si è avvalso del primitivo disposto della legge che gli consentiva di poter essere collocato in ausiliaria usufruendo di condizioni particolari, si trovi invece di fronte alla preclusione di cui all'articolo 18. In queste condizioni cosa rimane da fare allo sventurato che aveva deciso di andarsene?

Per questo propongo la soppressione dell'articolo in discussione.

DURAND DE LA PENNE. Lasciando le cose come stanno, cioè permettendo a questi ufficiali di andarsene, anzi facendo loro delle condizioni di favore, si viene ad aggravare – secondo me – la già grave situazione dei corpi tecnici, senza contare il danno effettivo che conseguirebbe alle Forze armate dal fatto di preparare degli ufficiali tecnici in Accademia, far conseguire loro una laurea e poi di perderli quando hanno appena conseguito il grado di capitano. Sono contrario alla soppressione dell'articolo.

GRECO. Anche quando lascia le Forze armate l'ufficiale deve avere l'idoneità e noi non possiamo accettare una tesi in base alla quale un ufficiale si può far dichiarare inidoneo per poter fruire degli stessi vantaggi degli idonei che se ne vanno: non bisogna dimenticare che in caso di guerra l'ufficiale richiamato deve essere in grado di assumere le funzioni del grado superiore. Occorre tener presente che la situazione, specialmente nel Genio navale e nei servizi tecnici, si va aggravando, proprio in seguito all'accresciuta necessità di tecnici per effetto dell'aumento

del tecnicismo nella vita civile, e noi non possiamo consentire che la situazione nelle Forze armate peggiori quando sappiamo che una eventuale guerra del domani sarebbe essenzialmente tecnica. Ecco perché gli ufficiali hanno il dovere di prepararsi anziché farsi dichiarare inidonei, ed ecco perché sono contrario alla soppressione dell'articolo 18.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che se l'articolo 195 prevede che gli ufficiali in servizio permanente effettivo non idonei all'avanzamento e gli ufficiali a disposizione possano chiedere in anticipo il collocamento in ausiliaria con diritto, in aggiunta al trattamento di quiescenza, alle particolari indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge n. 113 sullo Stato degli ufficiali, la norma ha avuto proprio lo scopo di consentire agli ufficiali interessati di sottrarsi ad una situazione di inferiorità morale nei confronti dei colleghi, senza però perdere – e questa è la cosa più importante – il beneficio economico delle indennità connesse alla posizione in ausiliaria.

Senonché nella prima applicazione della legge si è verificato il caso di molti capitani che si sono implicitamente posti nelle condizioni di poter beneficiare di questa disposizione, provocando dichiarazioni di non idoneità, rinunciando ai corsi di avanzamento o ponendosi in condizioni di non superarli per rientrare nei casi previsti dall'articolo 41 cui ha fatto cenno l'onorevole Cuttitta.

Tutto ciò, oltre ad essere in contrasto con gli intendimenti del legislatore, appare pregiudizievole agli interessi dell'Amministrazione militare la quale, dopo aver provveduto alla formazione professionale degli ufficiali, non può accettare che si faccia ricorso ad una norma stabilita per il pacifico allontanamento dei realmente non idonei, per una specie di anticipato esodo in massa. Per questo si è ritenuto necessario integrare l'articolo 195 della legge con il comma di cui all'articolo 18 che, come Relatore, propongo all'approvazione degli onorevoi colleghi.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È stato giustamente rilevato che l'articolo 18, così come è stato proposto dal Governo ed in parte modificato dal Senato, risponde a delle esigenze indeclinabili delle Forze armate, in fatto di specializzazione degli ufficiali, particolarmente del Genio navale, del Genio militare, dei servizi speciali per l'artiglieria e soprattutto nel campo dei servizi elettronici.

Esso è stato proposto proprio per ovviare all'inconveniente che si verifica nell'ambito degli ufficiali tecnici i quali, dopo aver conseguito la specializzazione tecnica a spese dello Stato, lasciano le Forze armate per tornare nella vita civile. Il sistema potrebbe essere anche considerato come una forma di collaborazione fra le Forze armate ed il paese e potrebbe anche essere utile e proficuo, ma solo fino a quando non si manifesti dannoso per la difesa del Paese.

Il sistema dell'indennità di ausiliaria per ufficiali e sottufficiali, i cui importi sono stati notevolmente aumentati, è stato previsto per coloro che per cause indipendenti dalla loro volontà sono costretti ad abbandonare il servizio attivo, ma quando il rapporto d'impiego si spezza per volontà dell'individuo che abbandona la carriera che aveva abbracciato, credo che l'indennità ausiliaria non debba più essere corrisposta.

Quindi prego gli onorevoli colleghi di approvare l'articolo 18.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 18 di cui ho dato in precedenza lettura e che l'emendamento dell'onorevole Cuttitta vorrebbe sopprimere.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 19.

Alla tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO II. — *Ruolo dell'Arma dei carabinieri.*

Alla colonna 5, in corrispondenza del grado di colonnello:

la cifra « 2 » è sostituita come segue « 2 o 3 »;

è aggiunta l'indicazione della nota (*q*) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: « Ciclo di tre anni: due promozioni nel primo e nel secondo anno, tre promozioni nel terzo anno ».

Alla stessa colonna 5, in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

la cifra « 6 » è sostituita come segue: « 6 o 7 »;

è aggiunta l'indicazione della nota (*r*) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: « Ciclo di tre anni, con inizio dall'anno 1960: 7 promozioni nel primo anno, 6 promozioni nel secondo e nel terzo anno ».

« In ciascuno degli anni 1958 e 1959 le promozioni sono 8 ».

QUADRO IX. — *Ruolo del Servizio automobilistico.*

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello, capitano e tenente, dopo l'enunciazione dei periodi di comando e di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente ».

QUADRO X. — *Ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici).*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « due anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di sanità ».

QUADRO XIV. — *Ruolo del Servizio di amministrazione.*

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente ».

QUADRO XV. — *Ruolo del Servizio veterinario.*

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente ».

In calce alla tabella, il testo della nota (*d*) è sostituito dal seguente: « Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 ».

(*È approvato*).

ART. 20.

Alla tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo normale del Corpo di Stato maggiore.*

In calce al quadro, il testo della nota (2) è sostituito dal seguente:

« La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore o capo servizio di Forze navali è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando ».

QUADRO VII. — *Ruolo medici del Corpo sanitario.*

Alla colonna 6, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano sono, rispettivamente, aggiunte le indicazioni delle note (o-*bis*) e (q-*bis*), da riportare in calce alla tabella con i seguenti testi:

« (o-*bis*) — Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 6 tenenti colonnelli non ancora valutati ».

« (q-*bis*) — Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 15 capitani non ancora valutati ».

In calce alla tabella, la nota (*q*) è così modificata:

« (*q*) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo anno.

Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1960 compreso le promozioni sono 9 ».

(*È approvato*).

ART. 21.

Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo naviganti normale.*

Alla colonna 3, è aggiunta l'indicazione della nota (1), da riportare in calce al quadro con il seguente testo:

« Sino al 31 dicembre 1959, i periodi minimi di comando richiesti per gli ufficiali del ruolo naviganti normale possono essere compiuti in tutto o in parte anche nel grado inferiore ».

QUADRO III. — *Ruolo servizi.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico ».

QUADRO IV. — *Ruolo specialisti.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« 2 anni in reparti di impiego o in reparti tecnici ».

QUADRO V. — *Ruolo ingegneri - categoria ingegneri.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente:

« Aver prestato servizio anche nel grado di tenente:

3 anni quale capo ufficio di sorveglianza tecnica o incarico equipollente per gli ingegneri aeronautici, radioelettricisti e d'armamento;

3 anni quale direttore di lavoro o incarico equipollente per gli ingegneri edili;

3 anni quale capo servizio di un laboratorio sperimentale o incarico equipollente per gli ingegneri chimici.

Superare gli esami ».

QUADRO VI. — *Ruolo ingegneri – categoria geofisici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 3 anni quale capo servizio di un ufficio metereologico aeroportuale o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare gli esami ».

QUADRO VII. — *Ruolo assistenti tecnici – categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in una delle direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti, del demanio, delle armi e munizioni, dei servizi del materiale e degli aeroporti e delle telecomunicazioni e assistenza al volo di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono aggiunte al testo le parole: « o incarico equipollente ».

QUADRO VIII. — *Ruolo assistenti tecnici – categoria assistenti di metereologia.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in un centro metereologico o in una direzione territoriale delle telecomunicazioni di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono aggiunte al testo le parole: « incarico equipollente ».

QUADRO IX. — *Ruolo commissariato.*

QUADRO X. — *Ruolo amministrazione.*

QUADRO XI. — *Ruolo ufficiali medici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente per il quadro IX, del grado di capitano per il quadro X e del grado di tenente per il quadro XI, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzione specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente ». Gli stessi periodi di attribuzioni specifiche sono ridotti a 2 e a 3 anni rispettivamente per i capitani ed i tenenti del quadro IX e a 3 anni per i tenenti del quadro XI.

QUADRO IX. — *Ruolo commissariato.*

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, è aggiunta l'indicazione della nota (*u*), da riportare in calce alla tabella con il seguente testo:

« (*u*) per l'anno 1958 l'aliquota di valutazione è di 1/9 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo ».

QUADRO XI. — *Ruolo ufficiali medici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il testo è sostituito dal seguente:

« 2 anni in un istituto medico-legale o quale capo di ufficio sanitario in zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« 2 anni in servizio sanitario di aeroporto ».

È approvato).

ART. 22.

L'ufficiale che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato valutato mentre era in soprannumero agli organici e collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 48, settimo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, perché dichiarato idoneo, ma non iscritto in quadro, può a domanda essere valutato col grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e rimanendo in tale posizione, ai fini della promozione nel servizio permanente effettivo. Il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al suo collocamento a disposizione.

Qualora tale graduatoria risulti già approvata alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficiale è valutato subito dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, e, se giudicato idoneo, è iscritto secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria predetta. Se per effetto del posto ivi conseguito l'ufficiale

acquista titolo alla promozione, si fa luogo alla revoca del collocamento a disposizione e l'ufficiale è promosso nella posizione di servizio permanente effettivo, anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata; la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare nell'anno in cui ha luogo la valutazione e, se sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per detto anno dalle tabelle, la promozione stessa è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

(*È approvato*).

ART. 23.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 18 della presente legge, non si applicano agli ufficiali che, alla data del 1° ottobre 1957, abbiano dichiarato di rinunciare ai corsi o agli esami ovvero abbiano presentato domanda di rinuncia all'avanzamento, purché gli ufficiali stessi chiedano il collocamento in ausiliaria entro due anni dalla data anzidetta.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Il primo è dell'onorevole Cuttitta, e dice.

« *Sostituire l'articolo 23 con il seguente*·

« Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n, 1137, quale risulta modificato dall'articolo 18 della presente legge non si applicano agli ufficiali che abbiano dichiarato di rinunziare ai corsi o agli esami prescritti per l'avanzamento, prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Lenoci ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 23 con il seguente.*

« Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 18 della presente legge, non si applicano agli ufficiali che alla data 1° dicembre 1957 abbiano dichiarato di rinunciare ai corsi o agli esami ovvero abbiano presentato domanda di rinuncia all'avanzamento, purché gli ufficiali stessi chiedano il collocamento in ausiliaria entro due anni dalla data anzidetta ».

A sua volta l'onorevole Guadalupi ha presentato il seguente emendamento

« Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 18 della presente legge, non si applicano agli ufficiali che abbiano dichiarato di rinunciare agli esami prescritti per l'avanzamento prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

CUTTITTA. Il mio emendamento mira ad evitare che vengano danneggiati gli ufficiali che hanno presentato domanda di rinuncia ai corsi o esami prescritti per l'avanzamento anche dopo il primo ottobre e che verrebbero altrimenti sacrificati perché non possono più essere promossi e vedrebbero negati i vantaggi che si proponevano di ottenere presentando domanda di rinuncia all'avanzamento.

GUADALUPI. Noto che i tre emendamenti si differenziano di poco fra di loro. Noi chiediamo un provvedimento di giustizia che per metà è stato accolto dalla sensibilità dei colleghi senatori della Commissione difesa, un provvedimento che abbracci tutti quegli ufficiali che si trovano nelle medesime condizioni e che sono in numero limitatissimo. Per essere ancora più precisi dirò che mi risulta che dalla data del 1° ottobre 1957 sono stati chiamati per l'esame di avanzamento dodici capitani del Genio navale e nove delle Armi navali, e di questi alcuni soltanto hanno presentato la dichiarazione scritta di rinuncia agli esami la cui durata è di trenta giorni.

In data posteriore al 1° ottobre non esisteva alcuna disposizione del genere di quella approvata con l'articolo 18, il che spiega il fatto che essi basandosi sul disposo dell'articolo 195 abbiano presentato la dichiarazione, non prevedendo certamente che l'articolo 23 di cui stiamo discutendo, avrebbe posto un limite di presentazione delle domende al 1° ottobre per godere dei beneficî di cui all'articolo 195.

Nelle intenzioni del Senato, che prima di noi ha inteso modificare la legge nel senso di estenderla a tutti gli ufficiali che si trovavano in quelle condizioni, non è stata tenuta in conto la possibilità dell'esistenza di un ulteriore esiguo numero di ufficiali i quali, presentando la domanda dopo il 1° ottobre 1957, venivano a trovarsi in un vicolo cieco, per toglierli dal quale chiediamo che il nostro emendamento sia approvato.

PRIORE. Debbo dichiarare che analogo emendamento dovevamo presentare anche noi e ce ne siamo astenuti accettando l'esortazione fattaci all'inizio della discussione. Io non con-

divido infatti quanto detto dall'onorevole collega Durand de la Penne, né quanto esposto dall'onorevole Relatore in merito all'articolo 18. Quindi in linea di massima se modifiche dovessero apportarsi alla legge io sarei senz'altro favorevole a questo emendamento.

Però ci troviamo nella condizione che l'approvazione di esso provocherebbe il ritorno della legge al Senato. Quindi in coscienza devo dire che, pur condividendo la fondatezza dell'emendamento, non mi s nto di approvarlo.

DE CARO. Sono favorevole sia all'emendamento Cuttitta, che a quello Guadalupi, e dichiaro di non nutrire nessuna preoccupazione per quanto può accadere se, come mi auguro, gli emendamenti verranno approvati e la legge potrà venir ritardata nell'approvazione. Infatti non dobbiamo pregiudicare la situazione di ufficiali i quali hanno agito in base a norme in vigore al momento in cui prendevano la loro decisione senza logicamente poter indovinare quello che sarebbe stato stabilito in seguito, ché se lo avessero saputo si sarebebro regolati diversamente.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Onorevoli colleghi. Le considerazioni da me fatte alle modifiche apportate dal disegno di legge in esame all'articolo 195 mi inducono ad esprimere parere contrario sia agli emendamenti Cuttitta e Guadalupi che all'emendamento Lenoci.

E debbo dire che se si dovesse pervenire all'approvazione di uno di questi emendamenti, si dovrebbe inserire quello più ampio perché evidentemente è con l'applicazione della legge che si deve impedire che gli ufficiali che potrebbero essere idonei se ne vadano, profittando dei beneficî offerti ad una determinata categoria.

Ma la verità è che quando si discusse in sede di commissione senatoriale il disegno di legge – il 27 novembre 1957 – il Senato stabilì non senza ragione la data di decorrenza dal 1° ottobre e non dall'approvazione del disegno di legge: ciò per evitare che coloro i quali non avevano ancora presentato la domanda, si affrettassero a presentarla prima dell'entrata in vigore della legge.

Per questa ragione sono contrario ai tre emendamenti.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dopo le delucidazioni del Relatore, nulla debbo aggiungere in merito alla fissazione al 1° ottobre 1957 della data limite per l'accettazione delle domande senza che per esse venga applicato il comma dell'articolo 195 approvato con l'articolo 18 del disegno di legge, se non confermare che il Governo si oppone agli emendamenti presentati.

Però posso dire qualcosa, per tranquillità degli onorevoli colleghi. Siccome la legge che stiamo discutendo non entrerà in vigore che dopo la sua pubblicazione, va da sé che l'articolo 195 fino alla data della pubblicazione della nuova legge avrà vigore nel suo testo attuale. Se la Commissione è dello stesso avviso il Ministero, prima della pubblicazione della legge, potrebbe prendere in considerazione quelle tra le domande presentate anche successivamente al 1° ottobre 1957 che rispondessero ad un'effettiva esigenza e per le quali fosse possibile armonizzare gli interessi dei singoli con quelli dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Cuttitta e Guadalupi data la loro affinità, si intendono unificati, così ne abbiamo due. uno Cuttitta-Guadalupi e uno dell'onorevole Lenoci.

GUADALUPI. Per dichiarazione di voto. Desidero richiamarmi essenzialmente alle dichiarazioni che l'onorevole Sottosegretario Bosco ha fatto nella seduta del 27 novembre 1957 alla Commissione del Senato. In sostanza l'emendamento presentato dal senatore Palermo fu incompleto nel fissare la data del 1° ottobre 1957. In seguito intervenne una dichiarazione esplicita del Governo per bocca dell'onorevole Sottosegretario, molto più ampia di quella da lui fatta ora. Secondo noi tutti indistintamente gli ufficiali che hanno fatto domanda hanno diritto di usufruire dei beneficî previsti fino a quando non intervenga la nuova legge a privarli di questo diritto.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quanto ho detto allora non è in contraddizione con quanto ho detto stamane, e riconfermo che l'articolo si può approvare soltanto così com'è: subito dopo l'approvazione della legge prenderemo in esame tutte le domande.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'emendamento Cuttitta-Guadalupi al quale sono contrari sia il Governo che il Relatore.

(*Non è approvato*).

LENOCI. Dopo aver udito le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, dichiaro di ritirare il mio emendamento, prendendo atto dell'assicurazione che anche le domande ritardatarie verranno subito prese in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 23 nella

formulazione approvata dal Senato e di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi. Li pongo in votazione.

ART. 24.

Gli ufficiali della Marina a disposizione collocati in tale posizione prima della data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e non valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, sono tutti valutati e, qualora dichiarati idonei, promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati « a disposizione », dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(*È approvato*).

ART. 25.

Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri - categoria ingegneri - al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'articolo 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono prorogati di due anni a partire dalla loro scadenza.

(*È approvato*).

ART. 26.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridotta di due mesi la durata dei periodi minimi di comando, quale stabilita per gli ufficiali dell'Esercito nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(*È approvato*).

ART. 27.

In deroga al disposto dell'articolo 39, primo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 5 della presente legge, le aliquote di ruolo degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, sono determinate alla data del 29 dicembre 1957 per i quadri di avanzamento del 1958, ed alla data del 15 dicembre 1958 per i quadri del 1959.

(*È approvato*).

CAPO II.

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288, SULLO STATO E L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

ART 28.

Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 65, il primo comma, è sostituito dal seguente:

« Il numero degli ufficiali da valutare è determinato il 31 ottobre di ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo e in numero non inferiore a quattro quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, e in misura pari al doppio delle vacanze stesse quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano o di tenente ».

b) nell'articolo 83, è aggiunto il seguente comma:

« La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo ».

(*È approvato*).

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 17 ha effetto dal 22 dicembre 1955.

(*È approvato*).

Vi sono ora tre emendamenti aggiuntivi al disegno di legge. Il primo, che tende ad emen-

dare l'articolo 92 della legge fondamentale 12 novembre 1955, n. 1137, è a firma degli onorevoli Cuttitta e Viola ed è così formulato:

ART. 92.

Sostituire il terzo comma col seguente:

« Nel ruolo ingegneri del Corpo genio aeronautico: nella categoria ingegneri sino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radioelettricisti, di armamento e chimici; nella categoria geofisici sino al grado di colonnello ».

CUTTITTA. Onorevoli colleghi, con questo articolo si vuole ripristinare il disposto della precedente legge sull'avanzamento, la quale non escludeva la possibilità per gli ufficiali del ruolo ingegneri aeronautici chimici, di ottenere la promozione al grado di generale ispettore.

L'articolo 92 della legge 12 novembre 1955 ha introdotto una discriminazione fra ufficiali della stessa categoria, e per giunta tutti in possesso della laurea in ingegneria. Non si vede perché solamente gli ufficiali laureati in ingegneria chimica debbono venir esclusi dalla possibilità di raggiungere il massimo grado, il che costituisce anche un'immeritata umiliazione di fronte ai colleghi. Non si comprende perché la legge 12 novembre 1955 abbia stabilito che la carriera degli ufficiali ingegneri chimici deve essere troncata al grado di maggior generale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* In sostanza l'emendamento Cuttitta vorrebbe dare anche agli ufficiali chimici la possibilità di adire al massimo grado di generale ispettore. L'onorevole Cuttitta per salvare il principio della inesistenza di nuovi oneri non aumenta l'unico posto di tale grado esistente in organico ma vi ammette una nuova categoria diminuendo quindi per tutti gli interessati la probabilità di giungervi.

Il Governo ritiene che questa questione debba essere esaminata in sede di riordinamento dei ruoli, esaminando la possibilità di introdurre un secondo posto in quella carriera speciale; ma fino a che non si sarà pervenuti a questo risultato non è possibile estendere anche ai chimici la possibilità di adire all'unico posto disponibile. Del resto non ritengo che l'unico posto di Generale ispettore possa essere occupato da un chimico. Il Governo dichiara tuttavia che il problema sarà riesaminato in una prossima occasione di riforma dei ruoli e verrà senz'altro esaminata la possibilità di migliorare la carriera dei chimici. In questo senso prendo formale impegno pregando l'onorevole Cuttitta di ritirare il suo emendamento, che per i motivi già esposti il Governo non può accettare.

CUTTITTA. Con rammarico non posso accettare il suggerimento del rappresentante del Governo, perché secondo me come al grado di generale ispettore possono accedere gli ingegneri edili, così debbono potervi accedere anche quelli chimici. Mantengo perciò l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta-Viola di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Vi è un secondo emendamento ancora degli onorevoli Cuttitta e Viola: esso vuole modificare l'articolo 148 della legge fondamentale. Ne do lettura.

« *Sostituire il secondo comma dell'articolo 148 col seguente:*

« L'ufficiale, se giudicato idoneo, è promosso con l'anzianità spettantegli giusta il proprio turno di avanzamento, prescidendo dal disposto del primo comma dell'articolo n. 107 ».

CUTTITTA. Onorevoli colleghi, indubbiamente l'articolo 148 non intende distruggere diritti acquisiti da ufficiali, ai quali già sarebbe spettata, per anzianità di grado, la promozione in base a precedenti disposizioni.

Difatti il primo comma di tale articolo stabilisce che l'ufficiale dell'Esercito nella riserva, compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della legge, il quale per qualsiasi motivo non sia stato valutato, o se valutato e dichiarato prescelto, non promosso, sia valutato e rivalutato dopo che sia cessata, quando del caso, la causa impeditiva della promozione.

Il secondo comma dell'articolo specifica che: « l'ufficiale, se giudicato idoneo, e se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso, con l'anzianità che gli sarebbe a suo tempo spettata, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 107 ».

Il superfluo inciso. « e se già raggiunto dal turno di promozione » tradisce lo spirito e limita la portata del primo comma dell'articolo di cui trattasi, poiché si presta ad interpretazione restrittiva, certo inesistente nella intenzione del legislatore.

Per esempio, quando il qualsiasi motivo impeditivo dell'avanzamento (fra cui quello di

non avere l'ufficiale raggiunto il turno di promozione per cause diverse) viene a cessare posteriormente all'entrata in vigore della suddetta nuova legge 12 novembre 1955, egli è privato della possibilità di essere promosso, anche essendo stato prescelto a suo tempo e pur trovandosi nelle precise condizioni previste dal primo comma dell'articolo 148.

Difatti, ove non si ponga rimedio con l'approvazione dell'emendamento, capiterà a qualche colonnello del servizio tecnico di artiglieria, nella riserva (con anzianità 1° gennaio 1943) compreso cioè nei limiti di anzianità, che avrebbe avuto diritto all'iscrizione nel quadro di avanzamento per l'anno 1952 (circolare 370 G.M. 1952) valutato e dichiarato prescelto nel 1955, di non essere prescelto poiché, a causa di transitorio arresto di carriera di un collega di pari anzianità in servizio permanente (promosso generale il 1° gennaio 1956) egli avrebbe raggiunto il turno di promozione in data 1° gennaio 1956.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'onorevole Cuttitta si riporta sempre al noto caso dei 51 o 52 ufficiali raggiunti dal limite di tempo. È questo un caso già preso in esame nel 1954 per la legge transitoria e in quella sede ampiamente discusso e risolto negativamente.

Per le stesse ragioni allora addotte, a distanza di tre anni, chiedo alla Commissione di respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta-Viola.

(*Non è approvato*).

Vi è un terzo emendamento dell'onorevole Guadalupi.

GUADALUPI. Attesi i risultati dei precedenti emendamenti, e soprattutto la necessità, più volte affermata di non restituire il provvedimento al Senato, dichiaro di non insistere sul mio emendamento che aveva effettivamente un carattere di eccezionalità e che mira a risolvere una questione che il Ministero difesa aeronautica sta cercando da tempo di sistemare e sulla quale un parere del Consiglio di Stato è già stato interlocutoriamente espresso.

Trasformo però tale emendamento in ordine del giorno, raccomandando al Ministero della difesa, in sede di applicazione della legge che stiamo per approvare, di volere tener conto, anche in omaggio agli sforzi che il Ministero Difesa-Aeronautica sta facendo per superare questo caso eccezionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Guadalupi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati

raccomanda

a Ministro della difesa, in sede di applicazione delle norme di cui al disegno di legge n. 3361 oggi approvato, di voler tenere conto dell'invito alla ricostruzione di carriera per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica nei cui riguardi risulti essere stata disposta la reintegrazione a tutti gli effetti in servizio permanente effettivo per annullamento di provvedimento di collocamento in posizione ausiliaria e che per essersi trovati fuori dei quadri del servizio permanente effettivo non poterono essere scrutinati per l'avanzamento dal 1948 alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere effettuata applicandosi la legge del tempo, e cioè secondo il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297 e successive modificazioni ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo dichiara di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione e assicura che esso sarà oggetto della massima considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno sul quale il rappresentante del Governo ha reso testé una dichiarazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge.

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3361).

Presenti e votanti	46
Maggioranza	24
Voti favorevoli	45
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Beltrame, Bettinotti, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, De Caro, Di Bella, Durand de la Penne, Fanelli, Foresi, Galli, Ghidetti, Gorini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Malagodi, Martino Edoardo, Momoli, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Priore, Saccenti, Scappini, Stucchi, Tolloy, Villa e Viola.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI